TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

tel. 0931-752239; pec: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di
CATANIA

Al Procuratore della Repubblica di
SIRACUSA

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
SIRACUSA

ai Magistrati Togati e Onorari

Ai Direttori Amministrativi

Al Personale e ai Funzionari UPP della Sezione GIP – GUP

Si trasmette l'allegato provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in data odierna.

Siracusa, 3 gennaio 2025

Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Rosa Dipasquale

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRESIDENZA

PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS C.P.P.

Il Presidente del Tribunale,

Vista la nota del Magrif del 3.1.25, prot. n. 174/int.

Rilevato che l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale nell'ufficio del GIP presso il Tribunale Ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari e cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., da eseguire obbligatoriamente tramite APP.

Rilevato che il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del suddetto D.M. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il predetto regime di c.d. "doppio binario" (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini.

Rilevato che il medesimo D.M. ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni:

- nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
- nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Rilevato che, sino al 31 marzo 2025, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo.

Rilevato che resta fermo il c.d. "doppio binario", fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Viste le indicazioni operative trasmesse dal Ministero della Giustizia in data 31.12.24.

Rilevato che l'art. 175 bis cpp prevede che "*Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.*

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175."

Rilevato che nelle prime fasi di attuazione della riforma, specie in relazione alle fasi dell'udienza preliminare, giudizio dibattimentale e davanti la Corte di Assise, in assenza di una previa fase di sperimentazione, sono emerse:

- disfunzioni che impediscono la creazione, il caricamento, lo scarico ed il deposito regolare in via telematica dei documenti (verbali di udienza, ordinanze, sentenze e altri provvedimenti),
- problematiche relative al corretto ed efficiente funzionamento degli apparati, delle applicazioni e dei programmi informatici (tra cui anche errori nel caricamento delle pagine, e lentezza del sistema, oltre a problematiche specifiche di seguito dettagliate),
- difficoltà legate alla tempistica che ha impedito una adeguata formazione del personale.

Rilevato che presso gli Uffici GIP, Dibattimento e Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, i Magistrati in servizio e il Magrif hanno evidenziato delle situazioni integranti i presupposti del malfunzionamento del sistema di cui all'art. 175 bis comma 4 cpp,

Rilevato, in particolare, sotto il profilo tecnico, che:

- Nell'applicativo APP non risulta la possibilità di redigere e firmare i verbali di udienza preliminare/dibattimentale (nè dal profilo dei Magistrati, nè da quello del personale di Cancelleria),
- Non risulta possibile caricare le motivazioni delle sentenze ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., in quanto il sistema segnala una schermata di errore nell'invocazione dei servizi – 500 internal server error,
- Non risulta visibile l'opzione di caricamento dei singoli dispositivi, nè dei decreti che dispongono il giudizio (in sede di udienza preliminare),
- In alcuni casi, non risultano visibili tutti i procedimenti relativi alle udienze già fissate,
- Nei profili dei GUP i procedimenti non risultano raggruppati per udienza (funzione calendario udienze),
- Non vi è la possibilità di vagliare previamente i documenti depositati telematicamente dagli avvocati per valutarne ammissibilità e rilevanza, ai fini dell'acquisizione nel fascicolo, nè la possibilità di espungere i documenti già caricati dagli avvocati nel portale telematico e la cui produzione non è stata ammessa.

Rilevato che, sotto il profilo gestionale/operativo, per poter adoperare il sistema APP durante la celebrazione delle udienze occorre:

- predisporre le aule con più postazioni dotate di PC per l'accesso separato del Giudice e del Cancelliere, con relativo collegamento alla rete, per consentire la firma dei verbali al

Cancelliere e al Giudice e per la lettura delle ordinanze e dei dispositivi da parte del Giudice,

- predisporre dei monitor per assicurare al Giudice e alle parti la visione dei documenti prodotti in udienza, in modo da far interloquire le parti e di consentire al Giudice di **valutarne l'acquisizione**.

Rilevato che occorre profilare il personale di Cancelleria, gli UPP e i Giudici in relazione alle funzioni svolte (soprattutto nella Corte di Assise) e assicurare la formazione e le dotazioni dei GOP

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere che, sino al 31.3.2025, salve ulteriori proroghe, in caso di malfunzionamento del sistema, dichiarato da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, gli atti e i documenti possano essere redatti anche in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, **ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p.**

Ritenuti sussistenti i presupposti ex art 175 bis comma 4 cpp

DISPONE

che sino al 31.03.2025, salvo ulteriore proroga, nel settore penale, per la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al D.M. 206/24 da parte di soggetti abilitati interni ed esterni, sia autorizzato **l'utilizzo anche della forma** analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 ter III co. c.p.p., previa dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla **formazione, comunicata al dirigente dell'ufficio** giudiziario.

Manda al Responsabile della Cancelleria per la diffusione al Personale Amministrativo e ai Magistrati.

Siracusa 3.1.2025

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Dorotea Quartararo

QUARTARARO DOROTEA
2025.01.03 11:38:25
CN=QUARTARARO DOROTEA
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
2.5.4.97=CF:IT-80184430587
RSA/2048 bits

Prot. 106/2025 del 03/01/2025

Da prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Oggetto **PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS C.P.P.**

03/01/2025 11:54:48

A prot.procura.siracusa@giustiziacert.it, prot.ca.catania@giustiziacert.it, ord.siracusa@cert.legalmail.it



3 allegati:

Segnatura.xml (3.3 KB)

CCF_001425.pdf (51.4 KB)

provv_pres_trib_175_bis.pdf (222.5 KB)